



CONFCOMMERCIO
IMPRESE PER L'ITALIA

Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021
(A.S. 2469)

SENATO DELLA REPUBBLICA
10^a Commissione (Industria, Commercio, Turismo)

Roma, 8 febbraio 2022

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI REGIMI CONCESSORI

1. Delega al Governo per la mappatura e la trasparenza dei regimi concessori di beni pubblici (art. 2)

L'articolo 2 del provvedimento in esame prevede la delega al Governo ad adottare una disciplina finalizzata alla costituzione e al coordinamento di un sistema informativo di rilevazione delle concessioni di beni pubblici al fine di promuovere la massima pubblicità e trasparenza dei principali dati e delle informazioni relativi a tutti i rapporti concessori.

1.1. Concessioni demaniali marittime con finalità turistico-ricreative

Con il suddetto articolo 2, come si legge nella relazione illustrativa, ci si propone anche di rimuovere “le criticità concorrenziali censurate dalle Istituzioni europee in sede di procedure di infrazione, come quella relativa alle concessioni di demanio marittimo a fini turistico-ricreativi”.

Al riguardo, si ritiene che la delega per la mappatura e la trasparenza dei regimi concessori di beni pubblici – già prevista, peraltro, dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145 (ai commi da 675 a 684 dell'articolo 1) per il demanio marittimo – sia il primo e fondamentale atto per una piena e corretta conoscenza del fenomeno economico e sociale finalizzato a un intervento normativo di riforma della materia che tanto le Istituzioni europee quanto gli operatori del settore chiedono ormai da anni.

Le sentenze *gemelle* dell'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato del 9 novembre 2021, nn. 17 e 18, hanno interrotto la moratoria accordata alle concessioni in essere, che costituiva il quadro stabile in cui la ricognizione e mappatura del patrimonio demaniale costiero avrebbe dovuto svolgersi.

Pertanto, l'intervento che ci si propone con il provvedimento in esame – valorizzare la trasparenza e mappare i regimi concessori dei beni pubblici nell'ottica di rimuovere le asimmetrie informative del relativo mercato – rischia di svolgersi in uno scenario caotico, con numerosi contenziosi in corso per determinare chi siano effettivamente i titolari dei diritti di utilizzo delle medesime.

Si ritiene, quindi, indispensabile ampliare l'ambito della delega prevedendo esplicitamente la riforma della disciplina che regola le concessioni ad uso turistico-ricreativo, con il corretto bilanciamento, in conformità ai principi costituzionali e unionali, dell'esigenza di una maggiore concorrenza con quella della tutela dei diritti degli attuali concessionari: proprietà privata delle aziende, ancorché insistano su un bene pubblico, e legittimo affidamento degli operatori nella normativa previgente e nell'attività amministrativa sin qui svolta.

1.2. Concessioni per l'esercizio del commercio su area pubblica

Nella vasta gamma delle "concessioni di beni pubblici" rientrano anche le concessioni rilasciate dagli Enti locali per l'esercizio del **commercio su aree pubbliche su mercati, fiere e posteggi isolati**.

Rispetto a tali concessioni – per le quali non vi sono criticità concorrenziali censurate dalle Istituzioni europee – l'art. 1, comma 686, lett. a) della legge di bilancio 2019 (legge 30 dicembre 2018, n. 145) ne ha previsto l'esclusione dal campo di applicazione del decreto legislativo n.59/2010, di attuazione della direttiva 2006/123/CE (cd. "Bolkestein"), e, successivamente, l'art.181, comma 4-bis del D.L. n.34/2020 (cd. "Rilancio"), convertito con modificazioni dalla legge n.77/2020, ha previsto la possibilità di "rinnovo" per la durata di dodici anni, non automatico, ma secondo linee guida adottate dal Ministero dello sviluppo economico (emanate con DM 25 novembre 2020), previa verifica della sussistenza dei requisiti di onorabilità e professionalità prescritti.

In coincidenza con la presentazione del provvedimento in esame, tuttavia, sono state emanate alcune sentenze (Tar Sardegna n.155/2021, Tar Lazio Seconda Ter nn.527, 530, 537 e 539 tutte del 18 gennaio 2022) che sono intervenute sulla materia del rinnovo delle concessioni di cui al suddetto art. 181, comma 4-*bis* del DL 34/2020. Tali pronunce hanno affermato il potere/dovere del funzionario dell'Ente Locale di disapplicare unilateralmente la normativa nazionale, in considerazione del carattere *self-executing* della Direttiva 2006/123/CE (*Direttiva Bolkestein*), hanno indicato la durata delle concessioni al 31 dicembre 2023 e hanno prefigurato criteri per l'assegnazione delle concessioni.

Tale situazione rischia non solo di innescare un importante contenzioso fra imprese e pubblica amministrazione, ma anche di creare problemi dal punto di vista economico e sociale. Ci sono infatti: imprese che hanno avuto la riassegnazione della concessione a seguito delle procedure previste dall'Intesa 5 luglio 2012 sancita in Conferenza Unificata; imprese che hanno avuto il rinnovo delle concessioni fino al 2032 per effetto dell'art.181, comma 4-*bis* del decreto-legge 34/2020 (cd. "Rilancio"); ed imprese, che non ricadono nelle situazioni precedenti - laddove i Comuni non hanno avviato i procedimenti d'ufficio - e che, dunque, a far data dal 1° gennaio 2024, secondo le sentenze della Magistratura amministrativa, avrebbero un titolo concessorio decaduto e inefficace.

In tale contesto non resta dunque che la strada di un intervento definitivo del Legislatore che però – si precisa - si renderebbe necessario nella sola ipotesi in cui anche l'art. 1, comma 686 citato fosse dichiarato illegittimo. In caso contrario, andrebbe riaffermata la sua portata normativa e, conseguentemente, richiamata l'applicabilità dell'art.181, comma 4*bis* del decreto-legge 34/2020 (cd. "Rilancio").

In relazione al tema delle concessioni su area pubblica si evidenzia che le stesse interessano, in certi settori, come **i fioristi**, quasi esclusivamente micro imprese, che

occupano spazi di piccole dimensioni, a bassa redditività, che trattano prodotti deperibili, molto spesso con un solo addetto, per le quali si auspica uniformità di normativa e di durata di concessione a livello nazionale e regionale.

Con riferimento, infine, alle **rivendite di quotidiani e periodici** che operano su suolo pubblico, considerato che le stesse svolgono un servizio di interesse generale garantendo l'accesso al "bene informazione", si ritiene necessario un intervento normativo specifico e dedicato che disciplini la materia, tenendo conto dei motivi di interesse generale connessi al diritto all'informazione e al mantenimento del pluralismo della stampa.

Al riguardo, è essenziale – al fine di preservare una rete di vendita della stampa capillare e dedicata all'informazione – che eventuali meccanismi di selezione prevedano la permanenza del vincolo di destinazione d'uso alla vendita generale di quotidiani e periodici e valorizzino opportunamente elementi quali: la capacità professionale e il *know-how* del rivenditore nella gestione di una rivendita di quotidiani e periodici, la garanzia di una continuità del servizio (attraverso rapporti commerciali stabili con l'impresa di distribuzione territoriale esclusivista di zona), gli investimenti sostenuti e le caratteristiche della struttura utilizzata.

2. Concessione delle aree demaniali portuali (art. 3)

Si ritiene che l'intervento recato dall'art. 3 in materia di concessioni portuali non appare in grado di promuovere, attraverso i necessari assetti più uniformi negli scali nazionali, quel comune "campo da gioco", che rappresenta un indiscutibile prerequisito per accrescere l'efficienza complessiva del sistema portuale nazionale. Invero, la mancata emanazione del Regolamento che, ai sensi dell'art. 18 della Legge 84/1994 (legge quadro sui porti), avrebbe dovuto definire criteri e parametri comuni per l'affidamento delle concessioni, ha consolidato, nel tempo, situazioni troppo differenziate tra i diversi porti nazionali.

Da questo punto di vista, la proposta di modifica normativa non garantisce un reale passo in avanti, ma, anzi, sembra quasi rappresentare il triste riconoscimento di una storica sconfitta, eliminando definitivamente dalla norma ogni richiamo a tale provvedimento cornice, che non si è stati in grado di emanare.

D'altra parte, nel comparto resta ferma la necessità di un chiarimento sistemico, rispetto alle funzioni e competenze delle diverse Autorità esistenti, a cominciare dall'Autorità di Regolazione dei Trasporti.

Invero, sul fronte del metodo, in considerazione dell'esigenza di intervenire, in maniera coerente, anche su altri aspetti della disciplina portuale, sarebbe preferibile procedere con una messa a punto organica della materia, evitando singole misure puntuali, come quella del DDL in commento.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AVVIO DELL'ATTIVITA' D'IMPRESA E CONTROLLI

1. Delega al Governo per la revisione dei procedimenti amministrativi in funzione di sostegno alla concorrenza (art. 23)

La disposizione si prefigge l'ambizioso obiettivo di individuare e semplificare i regimi abilitativi delle diverse attività private nonché le relative procedure.

Tale individuazione avviene *“al fine di eliminare le autorizzazioni e gli adempimenti non necessari”*, in modo da ridurre gli oneri amministrativi a carico di cittadini e imprese, *“anche tenendo conto dell'individuazione di cui alla tabella A del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222”* – c.d. SCIA 2 (art. 23, comma 1, secondo periodo).

Al riguardo si segnala innanzitutto l'opportunità che, come stabilito dalla disposizione, **sia posto alla base della prevista attività di ricognizione quanto già fatto con il decreto legislativo 222/2016 (cd. “SCIA 2”)**, senza sacrificare il lavoro svolto ma anzi, completandolo per le parti non ancora attuate.

L'attività di predisposizione della modulistica SUAP unificata condotta, a valle dell'emanazione del suddetto decreto legislativo, dal dipartimento della Funzione Pubblica con il supporto anche delle associazioni imprenditoriali, è servita finalmente a definire in dettaglio oneri e procedure, consentendo al contempo di eliminare numerosi adempimenti che – in assenza di chiarezza circa i requisiti e, in qualche caso, perfino le disposizioni applicabili alle singole attività – si erano consolidati nella prassi dei SUAP.

Si è trattato di una semplificazione “silenziosa” che ha comportato benefici di impatto rilevante per le imprese e che, accompagnata dalla predisposizione degli schemi dati necessari a un impiego esclusivamente telematico della modulistica, grazie al lavoro congiunto con AgID, ha rappresentato un traguardo concreto in un panorama costellato di semplificazioni annunciate e mai realizzate.

Secondo la rubrica dell'articolo in esame, la revisione dei procedimenti amministrativi ha la finalità di **sostenere la concorrenza**. In proposito è bene sottolineare che, per quanto concerne il settore della distribuzione commerciale, **il livello di concorrenza riscontrato dall'AGCM**, sulle cui segnalazioni, a norma di legge, si fondano i contenuti della legge annuale per la concorrenza (cfr. art. 47, L. 99/2009 che ha introdotto tale strumento), **risulta largamente sottostimato**.

L'Autorità fonda le proprie osservazioni – in particolare – sulle analisi dell'OCSE e della Commissione europea. Nella sua segnalazione recante *“Proposte di riforma concorrenziale ai fini della legge annuale per il mercato e la concorrenza anno 2021”* (AS1730 del 22 marzo 2021) vengono infatti indicati, a supporto, i contenuti della *Raccomandazione del Consiglio sul programma nazionale di riforma 2019 dell'Italia* e della *Relazione per paese*, relativa all'Italia, pubblicata nel 2020 dalla Commissione

europea, insieme ai risultati dell'indicatore PMR 2018 elaborato dall'OCSE e dell'Indicatore di restrittività per il commercio al dettaglio (RRI) elaborato dalla stessa Commissione.

Nel primo documento la mancanza di concorrenza nel settore del commercio al dettaglio viene semplicemente **affermata**, senza che siano forniti dati al riguardo. Nel secondo, si sostiene che il commercio al dettaglio sia oggetto di una regolamentazione eccessiva ma, anche in questo caso, non vengono forniti dati a sostegno.

Ciò che entrambi i documenti evidenziano, è che gli interventi in materia di concorrenza sono rari e, che non è stato adeguatamente utilizzato lo strumento della legge annuale per la concorrenza (l'unico esempio è stata la L. 124 del 2017).

Si tratta di fatti incontestabili, **ma dai quali non si può automaticamente inferire una mancanza di concorrenza nel settore del commercio al dettaglio.**

Molti dati sono invece contenuti nei due indicatori citati nella segnalazione, rispettivamente il PMR (*Product Market Regulation*) elaborato dall'OCSE e l'RRI della Commissione europea.

Già solo quest'ultimo, tuttavia, sconta **numerose criticità** che ne compromettono l'attendibilità e che richiederebbero un profondo ripensamento al fine di assicurare una maggiore corrispondenza tra la valutazione teorica e la realtà del settore.

Nell'ambito delle consultazioni avviate dalla Commissione europea per la revisione dell'indicatore, Confcommercio ha proposto alcune modifiche mirate in tal senso.

Tra di esse, in particolare:

- **l'introduzione di un terzo pilastro**, oltre ai due già previsti, allo scopo di tenere conto non solo delle restrizioni attualmente presenti nel mercato, **ma della situazione di fatto** che tali restrizioni generano;
- **il ribilanciamento del peso dei tre pilastri** in modo che ciascuno contribuisca per un terzo al punteggio totale (oggi il peso dei due pilastri non è equivalente e viene assegnata maggiore importanza alle restrizioni alla libertà di stabilimento rispetto alle restrizioni operative – ambito in cui l'Italia si colloca a metà circa della classifica)
- **l'eliminazione di alcuni indicatori** che presentano una stretta correlazione tra loro e che, quindi, hanno l'effetto di rafforzare surrettiziamente il peso di determinate restrizioni, alterando il risultato finale.

Appurato dunque che **il reale livello di concorrenza nel settore del commercio al dettaglio non è quello che risulta dalla lettura dell'RRI** elaborato dalla Commissione, le premesse sulla base delle quali sono costruite le proposte dell'Autorità risultano **fortemente indebolite.**

Al riguardo si può osservare, semmai, come il settore del commercio evidenzi un alto livello di competitività a cui si sommano le difficoltà connesse alla crescente

affermazione di operatori commerciali online, che – oltre ad essersi avvantaggiati, nel periodo della pandemia, grazie alla chiusura obbligatoria di molti punti vendita fisici – beneficiano di costi fissi inferiori e di fenomeni di *free riding* che ancora devono essere del tutto affrontati (ad esempio nell’ambito della proposta di revisione del Reg. 330/2010 sugli accordi verticali), nonché di una regolazione non perfettamente allineata a quella prevista per i negozi fisici (ad esempio per quanto concerne le **vendite sottocosto**), a discapito di quel principio fondamentale espresso nella formula “stesso mercato, stesse regole”.

Ad avviso di Confcommercio **la strada principale per assicurare un miglior ambiente operativo per le imprese passa per una profonda opera di semplificazione**. A tal fine, in audizione dinanzi alla Commissione parlamentare per la semplificazione – cui peraltro spetta il compito di vigilare sull’attuazione delle disposizioni dell’articolo in esame – abbiamo avanzato alcune proposte che mirano a **ridurre gli oneri superflui** e a **snellire alcune procedure inutilmente gravose**.

Bisogna inoltre intervenire sui **SUAP**, agire per ridurre e prevenire il **gold-plating**, prevedere momenti di **fitness-check** della normativa, aperti a un confronto con tutti gli *stakeholder*, attribuire maggior peso al **Test PMI** preventivo e, in generale, perseguire una maggiore **qualità della regolazione**.

A tal proposito appare rilevante evidenziare come uno dei criteri direttivi contenuti nell’articolo in esame (comma 2, lett. g) rechi la seguente prescrizione: *“eliminare i livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti per l’adeguamento alla normativa dell’Unione europea”* (il cd. “*gold-plating*”, appunto). Una simile attività di ricognizione e manutenzione della legislazione vigente **dovrebbe essere effettuata a intervalli regolari**, senza essere limitata dai tempi previsti per l’esercizio della delega (24 mesi ai sensi del comma 3, più un altro anno per integrare e correggere i decreti legislativi emanati). Sembrerebbe dunque opportuno **reformulare il principio** stabilendo che il Governo sia tenuto a *“introdurre adeguati meccanismi di revisione ed eliminazione periodica dei livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti per l’adeguamento alla normativa dell’Unione europea”*, allo scopo di definire una procedura stabile che assicuri quella continuità d’azione indispensabile per garantire che l’ordinamento sia in ogni momento scevro da inutili complicazioni a carico delle imprese e dei cittadini.

Infine, riguardo al previsto compito del legislatore delegato di intervenire per *“eliminare i provvedimenti autorizzatori, gli adempimenti e le misure incidenti sulla libertà di iniziativa economica non indispensabili, fatti salvi quelli previsti dalla normativa dell’Unione europea o quelli posti a tutela di principi e interessi costituzionalmente rilevanti”* (comma 2, lett. c), nonché di *“estendere l’ambito delle attività private liberamente esercitabili senza necessità di alcun adempimento, inclusa la mera comunicazione”* (comma 2, lett. e), bisogna evidenziare che qualsiasi opera di revisione dei regimi abilitativi delle attività e, in particolare, delle attività oggetto di autorizzazione, può svolgersi **solo assicurando la necessaria salvaguardia degli**

interessi pubblici e dei motivi imperativi di interesse generale che in molti casi giustificano e anzi, rendono necessario, il mantenimento di tali regimi abilitativi. Da questo punto di vista risulta quantomai condivisibile la previsione espressa del **coinvolgimento delle associazioni imprenditoriali** (comma 3), che si auspica possa essere quanto più tempestivo e profondo possibile al fine di massimizzarne l'utilità per le imprese e i cittadini.

Allo stesso modo, appare senz'altro condivisibile la volontà di assicurare la semplificazione delle procedure anche razionalizzando le fasi procedurali ora previste (comma 2, lett. d) e riducendo i tempi di rilascio delle autorizzazioni (comma 2, lett. h), purché ciò non prevalga sulla necessità di **assicurare in ogni momento la salvaguardia dell'interesse pubblico sotteso all'attuale struttura dei procedimenti vigenti.** Nel caso di valutazioni oggettivamente complesse, come quelle per il rilascio delle autorizzazioni per medie e grandi strutture commerciali, pur nel rispetto dell'affidamento delle imprese verso una risposta celere, la Pubblica Amministrazione deve infatti disporre del tempo necessario a esaminare compiutamente le istanze. L'obiettivo, quindi, non deve essere soltanto quello di addivenire a una decisione in tempi rapidi, ma soprattutto quello di assicurare che tale decisione sia una "buona" decisione.

2. Delega al Governo in materia di semplificazione dei controlli sulle attività economiche (art. 24)

Pienamente condivisibile risulta la volontà di semplificare i controlli sulle attività economiche, considerando che gli stessi presentano oggi numerose duplicazioni e inefficienze che comportano un rilevante spreco di risorse pubbliche e intralciano l'operatività delle imprese.

A tal proposito, sarebbe stato opportuno porre maggiore enfasi sulla volontà di minimizzare il peso dei controlli sull'attività delle imprese. Il criterio di cui al comma 1, lett. c), prevede infatti il "*coordinamento e la programmazione dei controlli... per evitare duplicazioni e sovrapposizioni dei controlli e ritardi al normale esercizio delle attività dell'impresa*". Sarebbe stato preferibile esprimere tale principio come **criterio direttivo autonomo** nell'esercizio della delega, e non, semplicemente, tra le **finalità** delle attività di coordinamento e di programmazione dei controlli. Ad ogni modo, pur mantenendo – nella sostanza – l'attuale formulazione, si potrebbe fare espresso riferimento alla necessità di "*mantenere al minimo necessario gli oneri amministrativi e le limitazioni delle attività operative per gli operatori*", secondo la formula già utilizzata all'art. 9, par. 5 del Reg. (UE) 2017/625 sui controlli ufficiali.

Inoltre, tra gli strumenti previsti nei principi di delega, oltre alla diffida e agli "*altri meccanismi di promozione dell'ottemperanza*", si potrebbe prevedere un'estensione a strumento di carattere generale dell'**interpello vincolante**, previsto in ambito fiscale

e di recente introdotto anche in ambito ambientale (d.l. 31 maggio 2021, n.77 – Semplificazioni bis) .

Infine, la lett. f) reca il principio della "promozione della *collaborazione tra le amministrazioni e i soggetti controllati al fine di **prevenire** rischi e situazioni di irregolarità*". In un'ottica di collaborazione che non sia soltanto preventiva ma anche **successiva** a eventuali accertamenti di non conformità, si potrebbe modificare il principio prevedendo l'introduzione di "meccanismi di dialogo e di valorizzazione dei comportamenti virtuosi, anche attraverso strumenti premiali **nonché di valorizzazione delle buone pratiche e di sanatoria di eventuali non conformità**".

Appare altresì opportuno, nell'affrontare il tema dei controlli, ricordare che il decreto legge 16 luglio 2020, n. 76 (cd. "Semplificazioni"), **ha esteso a tutte le imprese alimentari l'ambito di operatività del registro unico dei controlli ispettivi** sulle imprese agricole istituito ai sensi del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91 ("Competitività") e di cui al decreto Mipaaf del 22 luglio 2015.

Si tratta di un intervento a lungo auspicato ma purtroppo, dopo più di un anno dall'entrata in vigore della legge di conversione del provvedimento citato, non si hanno notizie relative a un'effettiva attuazione della disposizione in commento, la cui concreta efficacia presuppone, tra l'altro, una piattaforma che consenta l'interoperabilità dei dati risultanti dalle diverse ispezioni.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AMBIENTE

1. Servizi di gestione dei rifiuti (art. 12)

In relazione agli obiettivi di sostenibilità ambientale, apprezzabili sono le misure previste dall'**articolo 12** finalizzate a rafforzare l'efficienza e il dinamismo concorrenziale nel settore della gestione dei rifiuti, nella prospettiva di colmare le attuali lacune impiantistiche che rischiano di bloccare gli investimenti e lo sviluppo di buone pratiche nonché di rendere "vuoto" il concetto stesso di "economia circolare". Un tema, peraltro, in linea con le priorità individuate anche nel PNRR poiché se i flussi di rifiuti gestiti in modo differenziato per essere avviati a recupero o riciclo non hanno destinazioni impiantistiche adeguate, non potrà mai realizzarsi la circolarità auspicata.

Al riguardo, si condivide la misura che, modificando l'art. 238, comma 10, del d.lgs. n. 152 del 2006 (Codice dell'ambiente), riduce la durata minima dell'accordo per la gestione dei rifiuti urbani prodotti dalle utenze non domestiche a soli due anni, superando l'attuale trattamento di favore quinquennale riservato alla gestione da parte del titolare del servizio pubblico. Una durata così lunga, infatti, avrebbe irrigidito tutto il settore non permettendo alle imprese di svincolarsi dagli accordi anche in caso di costi del servizio elevati e qualità dello stesso insufficiente.

Avremmo auspicato, anzi, che proprio in questa direzione fosse inserita la soppressione completa di tale vincolo. La riduzione attuata, infatti, pur agevolando le imprese rispetto all'iniziale durata quinquennale e pur limitando gli effetti distorsivi sul mercato, non elimina del tutto le criticità gestionali continuando, peraltro, a riconoscere un'ingiustificabile discriminazione tra settore pubblico e settore privato.

Apprezzabile anche la disposizione che, modificando l'articolo 202 del decreto legislativo n. 152 del 2006, relativo al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, attribuisce nuovi compiti all'Autorità ARERA che dovrà definire adeguati standard tecnici e qualitativi per lo svolgimento dell'attività di smaltimento e di recupero, procedendo a verificare i livelli minimi di qualità e la copertura dei costi efficienti potendo richiedere agli operatori informazioni relative ai costi di gestione, alle caratteristiche dei flussi e a ogni altro elemento idoneo a monitorare la congruità dei corrispettivi applicati all'utenza finale.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONCORRENZA NEL MERCATO DIGITALE

1. Rafforzamento del contrasto all'abuso di dipendenza economica (art. 29)

Di rilievo l'articolo 29 che interviene sulla disciplina relativa all'abuso di dipendenza economica introducendo una presunzione, salvo prova contraria, di dipendenza economica nel caso in cui un'impresa utilizzi i servizi di intermediazione forniti da una piattaforma digitale che abbia un ruolo determinante per raggiungere utenti finali o fornitori, anche in termini di effetti di rete o di disponibilità di dati.

La presunzione di dipendenza economica viene fondata sulla disparità di potere contrattuale tra le piattaforme e le imprese operanti sulle stesse e da queste dipendenti per parti importanti e crescenti del proprio *business*.

Nel suo insieme, la disposizione si colloca nel solco delle proposte di regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio, *Digital Services Act* e *Digital Markets Act*.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRASPORTI

1. Delega al Governo in materia di trasporto pubblico non di linea (art. 8)

Con riferimento al trasporto pubblico locale non di linea (art. 8), si condivide l'esigenza di giungere ad una riforma equilibrata della regolamentazione del settore, che, superando alcune criticità della normativa vigente, punti ad una più netta distinzione tra i servizi di taxi e quelli di noleggio con conducente, valorizzando le peculiarità di ciascun comparto: da un lato i servizi con prenotazione del Noleggio con conducente, prevalentemente destinati alla clientela business e turistica e, dall'altra, i servizi di taxi maggiormente integrati con il sistema del trasporto pubblico locale di

linea. A quest'ultimo proposito, si ritiene che andrebbe esteso e reso strutturale il buono mobilità, introdotto, durante la pandemia, per rendere economicamente più accessibile il ricorso ordinario a tali servizi di mobilità.

ALTRE DISPOSIZIONI

1. Liberalizzazione della vendita dei farmaci di fascia C

Con l'articolo 5 del decreto n.223 del 4 luglio 2006, è stata prevista la possibilità per gli esercizi commerciali di effettuare – con la presenza obbligatoria di un farmacista iscritto all'Albo – attività di vendita dei farmaci da banco o di automedicazione (OTC) e farmaci o prodotti non soggetti a prescrizione medica (SOP)

L'ampiamiento della rete di vendita di questo tipo di farmaci, rispetto al canale tradizionale, ha consentito, nel corso degli anni, lo sviluppo di dinamiche concorrenziali a vantaggio dei consumatori.

Si auspica pertanto una estensione della categoria dei farmaci vendibili con la presenza del farmacista, aggiungendo, agli attuali farmaci senza obbligo di prescrizione (SOP) e da banco (OTC), anche gli altri farmaci di fascia C soggetti a prescrizione medica.

2. Liberalizzazione nel settore dei test diagnostici

Con l'obiettivo di ampliare sull'intero territorio nazionale la possibilità per l'utenza di effettuare, con maggiore comodità e rapidità, i test per la rilevazione dei contagi da Sars-CoV-2, appare opportuno estendere agli esercizi commerciali, la possibilità di effettuare tamponi molecolari e test antigenici rapidi, secondo le modalità e i prezzi stabiliti nell'apposito protocollo d'intesa per le farmacie.

Analogamente, sempre con l'obiettivo di migliorare il servizio all'utenza, si auspica possa essere estesa, ai medesimi esercizi, l'erogazione di diversi servizi attualmente offerti dalle farmacie, quali, ad esempio, le prestazioni analitiche di prima istanza nonché i servizi di secondo livello erogabili con dispositivi strumentali.